







CONTRATTO DI COLLOCAZIONE REGIONE LAZIO

ex art. 11 dell'allegato A della dgr n. 198/2014 e s.m.i.

PON PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI - PON
Piano di attuazione regionale PAR Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase (dgr n. 451/2018)
Oggi,
il/la Sig./ra, nat a
il, residente in, via,
codice fiscale
oppure in caso di minorenne
il/la Sig./ra, nat ail
, residente in, via,
codice fiscale,
in qualità di
(barrare l'opzione che interessa)
☐ genitore che esercita la responsabilità genitoriale; ☐ tutore/amministratore di sostegno/curatore come previsto dal provvedimento del
di
preposto), emesso con
del(indicare gli estremi del provvedimento),
di, nat. a il
, residente in, via, via,
in prosieguo "Persona interessata"
${f E}$
la società/l'ente, con sede, ai fini di questo contratto, in
, via P. Iva
in persona del/la Sig./ra,
suo/a rappresentante legale o suo delegato (allegare delega), natoil
con qualifica di,
in prosieguo "Soggetto accreditato"
${f E}$
il Centro per l'impiego di, in persona del
Responsabile del Centro per l'impiego o di un suo delegato (allegare copia atto di delega),









PREMESSO CHE

la Persona interessata si trova in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 e:

- a) intende partecipare attivamente e consapevolmente alla sperimentazione del contratto di collocazione promosso dalla Regione Lazio con la dgr n. 198/2014 e s.m.i., nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, per il proprio inserimento al lavoro più rapido e professionalmente soddisfacente;
- b) è stata profilata dal Centro per l'impiego, in funzione del detto programma, con attribuzione di indice

□ 1
□ 2
□ 3

 \Box 4

e in base a tale profilazione è determinato il valore economico dei rimborsi così come desumibili dalla tabella sotto riportata e come stabiliti dall'Avviso pubblico a valere sul piano di attuazione regionale (PAR) Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase) concernente il servizio di Accompagnamento intensivo al lavoro, finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale

Tinalagia contratta	IMPORTO PER FASCIA			
Tipologia contratto	1	2	3	4
Tempo indeterminato e				
Apprendistato I e III livello anche in somministrazione	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello,				
Tempo determinato anche in somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato anche in somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200

c) ha scelto, per lo svolgimento del detto servizio, il soggetto indicato in epigrafe;

SI CONVIENE CHE

1.	L'oggetto del presente contratto è l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto) dal
	Soggetto accreditato, per il tramite del Tutor, per il reperimento di una occupazione il più poss	ibile
	corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interes	sata,
	compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro territoriale. In funzione	della
	ricerca dell'occupazione, la Persona interessata viene affiancata dal/la Si	g./ra
	in qualità di Tutor (per con	tatti:
	telefonoe-mail	









Nell'esecuzione del presente contratto è riconosciuto al Soggetto accreditato la facoltà di sostituire il *Tutor* qualora ne ravvisi la necessità con un soggetto avente medesime competenze e titoli del sostituito. Tale sostituzione deve essere tempestiva e comunicata per iscritto alla Persona interessata e al Centro per l'impiego.

- 2. Il contratto ha una durata di 6 mesi ed ha a oggetto il servizio di assistenza intensiva finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale della Persona interessata. Il periodo si intende sospeso in caso di contratti stipulati durante l'erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza del contratto medesimo. Se al termine del contratto di durata inferiore a 6 mesi questo non viene prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.
 - La durata può essere, altresì, sospesa nell'ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità della Persona interessata previsti dalla legge. La sospensione, unitamente alle sue debite motivazioni, è comunicata in modo congiunto dal Soggetto accreditato e dalla Persona interessata al Responsabile del Centro per l'impiego.
- 3. Il *Tutor* assiste in modo continuativo la Persona interessata, condividendo le informazioni, le tecniche e gli strumenti da utilizzare ai fini della migliore occupazione, individuando i percorsi possibili, e concordando con essa quello più opportuno sulla base delle sue capacità, aspirazioni e disponibilità.
- 4. Nello svolgimento del servizio di assistenza intensiva il *Tutor* adotta tutte le migliori tecniche e pratiche secondo gli standard qualitativi del settore dei servizi per il lavoro.
- 5. Nel rispetto degli oneri di cui all'art. 11, co. 4, lett. b) e c) dell'allegato A della dgr n. 198/2014 e s.m.i., la Persona interessata si impegna a dedicare alla ricerca di occupazione, e all'eventuale riqualificazione professionale, una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira come concordato con il *Tutor*, senza limite di orario. La Persona interessata si impegna altresì a svolgere le attività concordate con il *Tutor* (ad esempio, ricerca di opportunità, contatti e visite ad imprese ed intermediari del lavoro, promozione della candidatura, colloqui di lavoro).
- 6. La Persona interessata si impegna ad accettare la proposta di lavoro che le verrà rivolta, per il tramite del *Tutor*, che rientri in quelle cui la Persona stessa può aspirare e per le quali essa deve rendersi disponibile, in considerazione del tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro della zona.
- 7. Il luogo di lavoro non deve distare più di 50 chilometri dalla residenza/domicilio della Persona interessata, o comunque deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici e/o mezzi propri dalla residenza/domicilio della Persona interessata.
- 8. La Persona interessata decade dal servizio di assistenza intensiva e viene cancellata dal Programma Garanzia Giovani qualora rifiuti ingiustificatamente l'offerta di lavoro proposta dal Soggetto accreditato rispondente ai criteri di cui al § 6 (ad es. rifiuto a partecipare alla procedura/colloquio di selezione, rinuncia ad una proposta di assunzione da parte di un'impresa o intermediario del lavoro pubblico-privato).









- 9. Il Soggetto accreditato si impegna a svolgere il servizio di assistenza intensiva e a conseguire il risultato occupazionale. Fermo restando quanto specificato al § 2, per risultato occupazionale si intende la stipula da parte della Persona interessata di un contratto di lavoro subordinato di durata minima di 6 mesi.
- 10. Il Soggetto accreditato è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego la conclusione del rapporto di lavoro.
- 11. Il Soggetto accreditato sarà rimborsato per il servizio svolto al conseguimento del risultato occupazionale di cui al § 9, secondo gli importi riportati in premessa al punto b nei modi e nei termini stabiliti dall'Avviso pubblico per la Misura di Accompagnamento al lavoro adottato dalla Regione Lazio.
- 12. Il *Tutor* è tenuto a verificare in modo continuativo la correttezza e compiutezza dell'adempimento degli impegni di cui ai § nn. 5 e 6 da parte della Persona interessata. Nel caso di inadempimento ingiustificato agli impegni stessi, il *Tutor* redige e invia una comunicazione scritta al Responsabile del Centro per l'impiego, ai fini degli adempimenti amministrativi di sua competenza, e per conoscenza alla Persona interessata.
- 13. L'inadempimento da parte della Persona interessata, oggetto della comunicazione di cui al § 12, costituisce l'unica ipotesi di giusta causa di recesso del Soggetto accreditato dal presente contratto, qualora il Centro per l'impiego emetta un provvedimento in cui ravvisi la sussistenza del mancato rispetto degli impegni di cui di cui ai § nn. 5 e 6 da parte della Persona interessata.
- 14. La Persona interessata ha facoltà di presentare istanza di riesame della comunicazione del *Tutor* al Centro per l'impiego entro 7 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione; all'istanza potrà allegare eventuale documentazione a supporto della propria posizione. Nell'istanza in parola, la Persona interessata può chiedere di essere ascoltata per le giustificazioni e di essere assistita da un legale o da un consulente di propria fiducia o da un rappresentante sindacale cui abbia conferito mandato. In tal caso il Responsabile del Centro per l'impiego (o un suo delegato) redige verbale dell'incontro, che viene inviato alle parti del contratto. Il responsabile del Centro per l'impiego partecipa al contraddittorio. All'esito il responsabile del Centro per l'impiego emette il provvedimento secondo ragionevolezza, inviandone copia alle Parti entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 15. In caso di accoglimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto accreditato, la Persona interessata decade dal servizio di assistenza intensiva ed è cancellato dal programma Garanzia Giovani dalla data di adozione del provvedimento emesso dal Centro per l'impiego. In caso di accoglimento dell'istanza presentata dalla Persona interessata, al soggetto accreditato non è riconosciuto alcun rimborso per l'attività svolta. In questo caso la Persona interessata potrà attivare un "contratto di collocazione" con altro Soggetto accreditato.
- 16. La Persona interessata può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Soggetto accreditato qualora sussista giusta causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale. In tal caso, il Soggetto accreditato è tenuto a informare immediatamente il Responsabile del Centro per l'impiego, anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti amministrativi di sua competenza. Qualora il Centro per l'impiego ravvisi la sussistenza di giusta causa di recesso, adotta un provvedimento e la Persona interessata potrà









attivare un "contratto di collocazione" con altro Soggetto accreditato. Qualora, invece, non sussista la giusta causa il Centro per l'impiego acquisisce la volontà della Persona interessata di recedere comunque dal presente contratto e adotta il provvedimento di decadenza dal servizio di assistenza intensiva e dispone la cancellazione della persona interessata dal Programma Garanzia Giovani.

- 17. Il Centro per l'impiego recede dal contratto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti, qualora ravvisi un inadempimento da parte del Soggetto accreditato di tale gravità da configurare violazione degli obblighi su questo gravanti a norma dei § nn. 3 e 4. Contestualmente il Centro per l'Impiego comunica la decisione alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.
- 18. Qualora il Soggetto accreditato svolga l'attività oggetto del presente contratto, secondo buona fede e correttezza, senza reperire nel termine di cui al § 2 una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interessata a causa della mancata domanda del mercato del lavoro territoriale, non è considerato inadempiente rispetto al presente contratto.
- 19. Il presente contratto si intende cessato a tutti gli effetti: con il conseguimento del risultato occupazionale cui al § 9; con l'emissione del provvedimento di cui al § 16; o decorso il termine di durata del presente contratto di cui al § 2.

Il Responsabile del Centro per l'impiego (o suo delegato*)
La Persona interessata**
o (in caso di minore)
Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale/il Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore
Il Legale Rappresentante del Soggetto Accreditato
(o altro soggetto con poteri di firma*)

(*) In caso di altro soggetto delegato/munito di poteri di firma, allegare copia atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma.

(**) In merito al "Trattamento dati Personali", si richiama integralmente il consenso già rilasciato dalla Persona interessata al Centro per l'impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato a cui il presente accordo fa riferimento. Si ricorda che il trattamento dei dati Personali è gestito dalla Regione Lazio e dal Soggetto accreditato, per quanto di competenza, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".